



## D51 - Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

**ANNO DI COMPETENZA:** In corso

**DESTINATARI SERVIZIO:** Dipendenti

Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

- Riduzione personale
- Cessazione attività
- Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell'azienda con vertenza sindacale avviata
- Superamento del periodo di comporta causa malattia prolungata
- Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

### **Specifiche**

Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana

---

Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento  
Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.  
L'anno di competenza è l'anno di iscrizione al CPI.

Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato a partire dalla data di iscrizione al Centro per l'Impiego o dalla data di invio DID INPS.  
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.  
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell'ultimo B01 denunciato a EBAV.  
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.

Con la compilazione della domanda D51, il lavoratore può scegliere se essere inserito nella lista Ebav "[Lavoratori licenziati da rioccupare](#)" è disponibile nel sito Ebav.

### **Scadenza e Presentazione**

La domanda di contributo va consegnata agli [Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali](#), in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall'interruzione del periodo di disoccupazione.  
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può quindi scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere "acconti" fino al saldo delle 20 settimane.

### **TEMPISTICA DI PAGAMENTO:**

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.  
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

### **TRATTAMENTO FISCALE:**

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.  
La "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento).  
Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" nella sezione Documentazione.

---

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:**

- Copia della comunicazione del licenziamento da parte dell'azienda.
- Copia contratto di assunzione (nel caso di dipendenti con contratto a tempo determinato o con contratto di apprendistato professionalizzante)
- Codice Fiscale Coniuge (se coniugato)

**MODULISTICA:** Modulo D51,